



Consiglio regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del Consigliere Regionale Angelo Brutto

“Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente”.

F.to: Angelo BRUTTO

F.to: Daniela IIRITI

F.to: Filippo PIETROPAOLO

F.to: Luciana DE FRANCESCO

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge interviene sulla legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 “Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente”, che costituisce la disciplina generale regionale in materia di mercato del lavoro, politiche attive e servizi per l’impiego. In particolare, l’articolo 12 disciplina i centri per l’impiego regionali e, al comma 4, attribuisce agli stessi, tra gli altri compiti, quello di provvedere, ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, all’avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale in possesso di qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.

Il quadro statale di riferimento è completato dall’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che contempla, tra le modalità di reclutamento delle pubbliche amministrazioni, l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per specifiche professionalità.

Nell’attuale disciplina amministrativa regionale applicata alle procedure di avviamento a selezione, la graduatoria relativa alle assunzioni a tempo indeterminato ha validità annuale, è a scorrimento ed è utilizzabile dall’amministrazione che ha originariamente richiesto l’avviamento. Ne deriva che, in presenza di successive esigenze assunzionali riferite alla medesima qualifica o a profili professionali sostanzialmente corrispondenti, una diversa amministrazione è tenuta, in via ordinaria, ad attivare una nuova procedura presso il centro per l’impiego competente, con conseguente reiterazione di adempimenti già espletati.

Le modifiche proposte perseguono, pertanto, una finalità di semplificazione e razionalizzazione amministrativa. La validità annuale delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato viene stabilizzata a livello legislativo, facendone decorrere l’efficacia dalla data di approvazione della graduatoria definitiva e, durante il periodo di efficacia, se ne consente l’utilizzo, su richiesta, anche per ulteriori avviamenti presso amministrazioni pubbliche diverse da quella originariamente richiedente. L’intervento non modifica i requisiti di accesso all’impiego pubblico, né introduce forme di assunzione nominativa o derogatorie, ma incide esclusivamente sulle modalità di utilizzazione di una graduatoria già formata dal servizio pubblico per l’impiego.

Per assicurare omogeneità tra la procedura originaria e il successivo utilizzo, la possibilità di scorrimento è subordinata alla corrispondenza della qualifica o all’equivalenza del profilo professionale quanto a contenuto delle mansioni e requisiti di accesso. Restano inoltre fermi l’ordine della graduatoria, l’ambito territoriale di competenza del centro per l’impiego che l’ha formata, la verifica della permanenza dei requisiti e l’accertamento dell’idoneità da parte dell’amministrazione procedente.

Al fine di assicurare un’applicazione uniforme della nuova disciplina sul territorio regionale, la proposta demanda alla Giunta regionale l’adeguamento della disciplina

amministrativa delle procedure di avviamento a selezione e la definizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, dei criteri per individuare la corrispondenza o l'equivalenza dei profili professionali, tenendo conto delle declaratorie professionali applicabili, del contenuto delle mansioni e dei requisiti di accesso, nonché delle modalità operative per la richiesta e la gestione degli ulteriori avviamenti.

La proposta tutela, altresì, la posizione dei candidati. Poiché la domanda originaria è stata presentata con riferimento a una specifica amministrazione, l'avviamento presso un ente diverso è subordinato alla preventiva disponibilità dell'interessato; l'eventuale rifiuto non determina la decadenza dalla graduatoria. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di riserve, precedenza e preferenze.

La disciplina è espressamente formulata nel rispetto della normativa statale vigente. In particolare, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, l'utilizzo delle graduatorie regionali può avvenire esclusivamente nei casi e secondo le modalità consentiti dall'ordinamento statale. In questo modo l'intervento resta coerente con la funzione propria dei centri per l'impiego regionali e con il riparto delle competenze in materia di reclutamento pubblico.

È inoltre prevista una disposizione transitoria che rende applicabile il nuovo regime anche alle graduatorie definitive ancora in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge, limitatamente al periodo residuo della loro efficacia. In tal modo si consente l'immediata valorizzazione delle graduatorie già efficaci, senza riapertura o proroga di quelle scadute e senza alterazione della durata annuale stabilita dalla disciplina.

L'effetto atteso è una riduzione della duplicazione degli avvisi e delle attività istruttorie quando sia già disponibile, nel medesimo ambito territoriale, una graduatoria ancora efficace e riferibile al fabbisogno professionale manifestato. La disposizione mira quindi ad accrescere la celerità delle procedure e l'economicità dell'azione amministrativa, senza incidere sulle facoltà assunzionali, sulle dotazioni organiche o sui vincoli di spesa delle amministrazioni interessate.

RELAZIONE FINANZIARIA

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2023, n. 25: “Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente”.

L’attuazione della presente Proposta di Legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La disposizione ha natura ordinamentale e procedimentale e interviene sull’esercizio di funzioni già attribuite ai centri per l’impiego regionali dall’articolo 12 della legge regionale n. 25/2023.

La proposta non istituisce nuove strutture, non prevede nuove assunzioni a carico della Regione e non introduce contributi, trasferimenti o altri interventi di spesa. L’eventuale riduzione degli adempimenti derivante dal riutilizzo di graduatorie già formate non è quantificata prudenzialmente e non è considerata ai fini della copertura finanziaria.

Anche l’adozione da parte della Giunta regionale dei criteri e delle modalità attuative, nonché l’applicazione della disposizione transitoria alle graduatorie ancora efficaci, comportano esclusivamente attività amministrative riconducibili alle funzioni ordinarie delle strutture regionali competenti e dei centri per l’impiego e sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Di seguito, le tabelle riepilogative:

Tabella 1: Oneri finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
		C (SPESA CORRENTE) I (SPESA DI INVESTIMENTO)	A (ANNUALE) P (PLURIENNALE)	
Art. 1	(Modifica all’art. 12 della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25) – norma ordinamentale e attuativa che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale			0,00 €

Articolo	Descrizione	Tipologia C (SPESA CORRENTE) I (SPESA DI INVESTIMENTO)	Carattere Temporale A (ANNUALE) P (PLURIENNALE)	Importo
Art. 2	(Disposizione transitoria) – norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale			0,00 €
Art. 3	(Clausola di invarianza finanziaria) – norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale			0,00 €
Art. 4	(Entrata in vigore) – norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale			0,00 €

Tabella 2: Copertura finanziaria

Programma / capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TESTO

Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, “Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente”

Art. 1

(Modifiche all’art. 12 della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 “Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente”, è inserito il seguente:

“4-bis. Le graduatorie definitive formate dai centri per l’impiego regionali nell’ambito delle procedure di avviamento a selezione di cui al comma 4, relative alle assunzioni a tempo indeterminato, conservano efficacia per un anno dalla data di approvazione della graduatoria definitiva. Durante tale periodo, su richiesta dell’amministrazione interessata, le graduatorie possono essere utilizzate anche per ulteriori avviamenti presso amministrazioni pubbliche diverse da quella originariamente richiedente, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente, purché i posti da ricoprire siano riferiti alla medesima qualifica o a profili professionali equivalenti per contenuto delle mansioni e requisiti di accesso, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e dell’ambito territoriale di competenza del centro per l’impiego che l’ha formata. Il centro per l’impiego verifica la permanenza dei requisiti prescritti e acquisisce preventivamente la disponibilità dell’interessato all’avviamento presso la diversa amministrazione; l’eventuale rifiuto non comporta decadenza dalla graduatoria. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di riserve, precedenza e preferenze, nonché la verifica dell’idoneità da parte dell’amministrazione procedente”.

2. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 12 della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, è inserito il seguente:

“4-ter. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina regionale delle procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, definendo i criteri per l’individuazione della corrispondenza o equivalenza dei profili professionali ai fini dell’utilizzo delle graduatorie di cui al comma 4-bis, con riferimento alle declaratorie professionali applicabili, al contenuto delle mansioni e ai requisiti di accesso, nonché le modalità operative per la richiesta e la gestione degli ulteriori avviamenti”.

Art. 2
(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-bis, della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche alle graduatorie definitive in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo residuo di efficacia.

Art. 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Le strutture regionali competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.